



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

***TESTO UNICO COMUNALE***  
***per la disciplina del commercio***  
***su aree pubbliche***  
***e altre forme di vendita***

ai sensi del Titolo II – Sezione III  
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.  
del D.lgs n.228 del 18/05/2001 e s.m.i.

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**UFFICIO COMMERCIO – SUAP**



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010, dal D.Lgs. 228/2001 e dalle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. XI/4054 del 14/12/2020, come modificata dalla D.G.R. XI/6110 del 14/03/2022;

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90.

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- I. **posteggio isolato:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio di apposita concessione;
- II. **mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- III. **scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- IV. **tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- V. **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- VI. **manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate:** manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati o soggetti privati;
- VII. **fiera:** manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- VIII. **sagra:** manifestazione temporanea finalizzata alla promozione, alla socialità ed alla aggregazione comunitaria in cui è presente anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, inserita nel calendario regionale delle fiere e sagre;
- IX. **attività occasionali di cessione ai fini solidaristici:** vendita da parte di enti non commerciali di generi alimentari e non alimentari, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come fine la beneficenza e/o il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca;
- X. **attività occasionali di vendita in manifestazioni pubbliche:** attività accessoria di vendita o somministrazione alimenti e bevande svolta da soggetti su aree private nell'ambito di manifestazioni temporanee non aventi fini di lucro;
- XI. **imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- XII. **legge regionale:** la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.;
- XIII. **S.C.I.A. :** la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90;
- XIV. **Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993;
- XV. **Ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- XVI. **Responsabile:** il Responsabile del servizio Commercio –SUAP;
- XVII. **Portale:** il sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it);

### ART. 3 – OBIETTIVI

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114 e s.m.i.
- legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
- strumenti urbanistici comunali vigenti
- la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica incolumità,.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO AA.PP**

Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse, nonché le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva esistente in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
  - un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate

### **ART. 5 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

Non viene prevista alcuna Commissione Comunale Consultiva.

### **ART. 6 – RILASCIO DEI PARERI**

Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- h)* spostamento delle date di effettuazione del mercato;
- i)* variazione nel numero di posteggi del mercato e fiere, compreso il loro ridimensionamento;
- j)* manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate;

### **ART. 7 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dall'Ufficio Commercio-SUAP nella persona del Funzionario Responsabile designato.

La competenza relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 681/81 è attribuita alla Polizia Locale.

### **ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo determinato (posteggi all'interno del mercato o posteggi liberi/ isolati) o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

### **ART. 9 – ATTIVITA' IN AREE MERCATALI**

1. Per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo determinato, è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a)* i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b)* codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c)* il possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare);
- d)* l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
- e)* il settore od i settori merceologici;
- f)* l'eventuale tipologia merceologica se imposta;
- g)* i titoli di priorità che intende far valere.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

3. Oltre ai requisiti predeterminati di cui alla D.G.R. n. 4054 del 14/12/2020 come modificata dalla D.G.R. XI/6110 del 14/03/2022, viene previsto come ulteriore criterio valutativo (massimo 03 punti) l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato ed automatizzato.
4. Le domande devono essere inviate esclusivamente al protocollo comunale a mezzo PEC firmata digitalmente.
5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3.
6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare all'ufficio commercio entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il responsabile è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
7. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

### **ART. 10 – POSTEGGI ISOLATI**

Per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi isolati ai sensi dell'art. 6 allegato A della D.G.R. 4054/2020 come modificata dalla D.G.R. XI/6110 del 14/03/2022, è necessario ottenere una concessione di posteggio della **durata di anni 12**, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 9 e 11.

### **ART. 11 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI**

In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

### **ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al Comune per tramite portale Impresaingiorno, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione nel quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;

- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

L'eventuale provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART. 13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ**

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per iscritto nei modi previsti dal vigente Codice Civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della decorrenza temporale.

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante può continuare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso mediante S.C.I.A, modulistica regionale uniformata.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, la concessione del posteggio è reintestata al nuovo soggetto titolare dell'attività.

### **ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

### **ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed il diritto ad esercitare su area pubblica in forma itinerante, vengono revocati nei casi previsti dalla vigente disciplina regionale.

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dallo stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

### **ART. 16 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI**

In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi:



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- a. nell'atto istitutivo dei mercati o delle fiere deve essere indicato l'orario di svolgimento;
- b. i mercati e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c. per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione;
- d. nessuna limitazione giornaliera e settimanale per l'esercizio in forma itinerante.

Il Responsabile provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

L'orario dei mercati e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative.

Qualora il giorno di mercato cada in giornata festiva religiosa o civile, lo stesso non sarà effettuato.

### **ART. 17 - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE**

Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini.

All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o di volantinaggio.

E' altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma può essere ammessa nelle aree limitrofe, previo assolvimento degli obblighi di legge.

### **ART. 18 - CONDOTTA DEI VENDITORI**

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni commerciali o danneggiare altri operatori commerciali.

Non si può far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori.

Sono parimenti vietate le grida e gli schiamazzi, l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di materiale musicale, i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci.

### **ART. 19 – CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

In osservanza del vigente Regolamento comunale relativo al Canone Unico Patrimoniale, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento de Canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione è sottoposto al pagamento del Canone Unico derivante, nei modi e tempi stabiliti dal competente servizio comunale. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.

In caso di spunta, l'assegnatario temporaneo è tenuto al pagamento Canone Unico Patrimoniale calcolato su tutta la superficie del posteggio indipendentemente dall'area effettivamente utilizzata.

La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento dell'eventuale maggior Canone derivante.

### **ART. 20 – LIMITI – DIVIETI - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE**

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale o di S.C.I.A., della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi, in originale.

In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio devono essere installate le strutture per la vendita e deve essere sempre presente un addetto alle operazioni di vendita.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme igienico sanitarie e di sicurezza, salvo il divieto di vendere:

- a) bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S;
- b) le armi e gli esplosivi;
- c) gli oggetti preziosi;
- d) animali.
- e) Vendita di merci usate (art.21 comma 7/ter L.R. 6/2010 e s.m.i.)

In caso di vendita di merci antiche od usate, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di esporre cartello informativo in posizione ben visibile al pubblico indicante "prodotto usato" oppure "cosa antica".

L'operatore commerciale deve avere sempre al seguito la specifica documentazione relativa alla sanificazione delle merci usate poste in vendita.

### **ART. 21 - CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI E FIERE**

L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera: se non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse, ed in quest'ultimo caso il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono consultabili presso l'ufficio commercio Suap.

Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre i 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.

### **ART. 22 – ISTITUZIONI, SPOSTAMENTO, MODIFICA, SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E TRASFERIMENTO**

I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi isolati disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile.

Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:

- a) osservanza dei settori merceologici;
- b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c) anzianità di presenze sul posteggio
- d) anzianità di presenza sul mercato;
- e) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- f) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI  
POSTEGGI**

**ART. 23 – DEFINIZIONE**

L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare le determina:

- l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superficie;
- l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;
- le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:

- alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- alla diversa superficie dei posteggi.

**ART. 24 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

Il rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in deroga alle disposizioni dettate dal vigente Regolamento comunale CUP, è di competenza del Responsabile.

La concessione dei posteggi ha una durata pari ad anni dodici.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

**ART. 25 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.

Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicati i settori e/o le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

attività.

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 1,00 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
- f) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica installata dal Comune;
- g) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
- h) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- i) è vietato accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- j) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- k) è vietato accatastare i rifiuti in modo tale da creare intralcio, pericolo, imbrattamento e deturpazione, anche visiva, dell'area e dei monumenti presenti; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori ed al termine del mercato il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- l) è vietato utilizzare i monumenti, i lampioni ed altri manufatti di utilità pubblica o di arredo urbano, per l'esposizione di merci, installazione di cartelli, ancoraggio di tende e ombrelloni;
- m) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- n) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la revoca della concessione del posteggio verrà effettuata successivamente alla termine del procedimento penale in caso di condanna.

### **ART. 26 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO**

I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza all'Ufficio Commercio sottoscritta da entrambi le parti in causa.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

E' facoltà del Responsabile accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

### **ART. 27 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.

La documentazione giustificativa deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile; le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

### **ART. 28 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 29 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato, entro l'orario indicato nella relativa Scheda Tecnica, applicando il criterio del maggior numero di presenze maturate anche se non ha installato il bando, e nel rispetto dei settori merceologici (alimentare e non alimentare).

In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per il settore del commercio su area pubblica.

La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente da comunque origine alla registrazione come presenza.

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, se non occupati dagli aventi diritto, saranno messi a disposizione esclusivamente a chi effettua la vendita di generi alimentari, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi.

### **ART. 30 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI**

Viene prevista la possibilità di effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati.

La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.

Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

### **ART. 31 - POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

La pianta organica del mercato e relativa planimetria deve indicare il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.

In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta in bollo inviata dall'interessato all'Ufficio Commercio-SUAP tramite PEC e deve contenere i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente ed ubicazione dell'azienda agricola
- numero di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita e/o somministrare
- periodo per il quale si richiede la concessione, che può essere stagionale su base quadrimestrale od annuale.

La concessione annuale del posteggio ha validità fino al 31 dicembre indipendentemente dalla data di rilascio.

In caso di più richieste concorrenti per l'ottenimento di uno specifico posteggio, verrà redatta una graduatoria basata sui seguenti criteri:

- maggiore anzianità di partecipazione al mercato (05 punti)
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo (03 punti)
- minore distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato, calcolata in linea d'aria (02 punti).

### **ART. 32 – INDENNIZZO – RIMBORSI – RESPONSABILITÀ**

Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

### **ART. 33 - MERCATI: UBICAZIONE - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI – ORARI**

L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

Presso l'ufficio Commercio-SUAP è consultabile una planimetria aggiornata del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la risuddivisione in settori, l'indicazione della tipologia merceologica del singolo posteggio.



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

**COMMERCIO ITINERANTE**

**ART. 34 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.

La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell' "Allegato B" .

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, banchi e le attrezzature a terra.

A tutela del traffico veicolare e pedonale ed ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica.

Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree limitrofe al mercato o fiera e meglio indicate nell' "Allegato B".

Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' "Allegato B".

Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

**ART. 35 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI**

L'esercizio del commercio in forma itinerante non è sottoposto ad alcuna limitazione di orario.



**COMUNE DI MONTANO LUCINO**  
PROVINCIA DI COMO

A fronte di particolari esigenze comprovate da motivi imperativi di interesse generale, il Sindaco può emettere motivata ordinanza di regolamentazione degli orari di esercizio, anche riferita a particolari zone del territorio.

**ART. 36 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI.**

Le disposizioni di cui al precedente articolo 34 comma 4 e 8 si applicano anche nei confronti degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.



**COMUNE DI MONTANO LUCINO**  
PROVINCIA DI COMO

**FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

**ART. 37 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE**

L'individuazione delle aree per l'istituzione o lo spostamento delle fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato "A" della D.G.R. n. 4054 del 14/12/2020, come modificata dalla D.G.R. XI/6110 del 14/03/2022;

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

**ART. 38 – MODALITA' PER PARTECIPARE ALLE FIERE**

Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) il codice fiscale e/o la partita IVA;
- c) gli estremi dell'autorizzazione (o S.C.I.A.) posseduta che si intende utilizzare (numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia;
- d) le dimensioni del posteggio che si chiede di occupare;
- e) la fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) i prodotti che intende commercializzare.

Le domande devono essere inviate tramite PEC al protocollo comunale.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed al posteggio



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

assegnato, unitamente alle modalità di partecipazione:

- giorno di svolgimento della fiera
- orario di vendita e orario per il montaggio e smontaggio delle attrezzature
- numero ed ubicazione del posteggio
- modalità di pagamento del plateatico e relativo importo.

La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non da origine a rilascio di concessione di posteggio con durata pluriennale e di specifica autorizzazione amministrativa.

### **ART. 39 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA**

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti, determinate in sede di Conferenza Unificata Stato –Regioni del 5 luglio 2012 ed integrate dalle disposizioni emanate da Regione Lombardia.

Vengono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione.

In via principale i criteri che verranno utilizzati per la redazione delle graduatorie saranno:

- maggiore anzianità di partecipazione alla fiera riferita all'impresa commerciale
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese riferito all'attuale imprenditore
- in caso di parità si utilizzerà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, facendo riferimento obbligatoriamente alle varie autorizzazioni di cui è titolare.

In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 comma 2.

### **ART. 40 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI**

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 41 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI**

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nell'Allegato "C".

2. Presso l'Ufficio Commercio-SUAP è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

### **ART. 42 – AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO E FIERE NON CALENDARIZZATE**

Per manifestazioni temporanee e fiere non calendarizzate si intendono quelle manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati e/o altri soggetti privati, aventi per oggetto:

- la vendita da parte di operatori commerciali su area pubblica
- l'esposizione di merci o prodotti di vario genere, compresi anche quelli derivanti da attività creativa e/o manuale, con vendita diretta al consumatore.

La richiesta di svolgimento di queste manifestazioni temporanee deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima della data effettuazione e deve contenere:

- le generalità del soggetto richiedente
- la data di svolgimento, il tipo di manifestazione e le modalità organizzative
- l'area che si intende occupare, il numero di posteggi e la loro dimensione, con indicazione precisa di quelli riservati agli operatori commerciali su area pubblica
- le tipologie di soggetti che saranno ammessi alla manifestazione e delle tipologie di prodotti messi in vendita od esposizione
- gli oneri che saranno a carico dei partecipanti
- ogni altra informazione utile.

Dovrà essere richiesto il parere, da parte del Responsabile, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il Responsabile autorizzerà lo svolgimento della manifestazione con proprio provvedimento che dovrà riportare:

- il giorno e gli orari di svolgimento
- le modalità di svolgimento
- gli eventuali obblighi e oneri anche di natura finanziaria
- le tipologie di operatori che saranno ammessi



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- i prodotti che non dovranno essere venduti e/o esposti.

In occasione di manifestazioni estemporanee organizzate per la vendita di prodotti non prettamente di natura commerciale, saranno ammessi a partecipare solo operatori non professionali, fatto salvo il rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### SAGRE

#### ART. 43 – FINALITÀ

Il presente Regolamento determina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle **sagre**, nonché le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle relative funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016 e s.m.i.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

#### ART. 44 – DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:

- **Sagra:** le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla:
  - promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio
  - promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive
  - incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
- **Calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sull'apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare le sagre e le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio regionale lombardo.
- **Legge regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i..
- **Patrocinio:** sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale alla sagra. Comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione del Ente e dello Stemma Comunale su tutte le specifiche pubblicazioni e mezzi pubblicitari.

#### ART. 45 – COMPETENZE

La regolamentazione, la programmazione ed il controllo delle sagre, il rilascio delle autorizzazioni amministrative e delle correlate concessioni di suolo pubblico, il ricevimento e l'evasione di segnalazioni, esposti o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal Responsabile.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6, il Responsabile svolge anche la funzione di agente accertatore.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 46 – SOGGETTI ORGANIZZATORI**

L'attività di organizzazione ed svolgimento delle sagre può essere svolta esclusivamente da:

- Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali
- enti e associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato, regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni
- Pro-Loco
- partiti politici e organizzazioni sindacali
- enti ed organismi religiosi
- organismi ed istituzioni scolastiche locali.

Non è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente od esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo svolgimento delle sagre su area pubblica è sottoposto a deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione ed il suo importo viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'Elenco di cui al successivo articolo 47.

### **ART. 47 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE**

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile predispone apposito Elenco delle istanze pervenute per lo svolgimento delle sagre e delle fiere nell'anno successivo, anche organizzando incontri informativi/divulgativi con i soggetti di cui al precedente articolo.

L'Elenco delle Sagre e Fiere viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale ed entro la data del 30 novembre il Responsabile provvederà a trasmettere i dati a Regione Lombardia per l'inserimento nel Calendario Regionale.

Non è ammesso lo svolgimento di due o più sagre nello stesso periodo e sulla stessa area od in aree contigue. In caso di richieste concorrenti la Giunta Comunale valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati nel successivo articolo 7.

In caso di presentazione di istanze fuori termine per sagre non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale, le stesse potranno essere valutate se presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista e debitamente motivate.

Deve essere obbligatoriamente richiesto il parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio su area pubblica e del settore di somministrazione di alimenti e bevande.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

La richiesta di spostamento delle date di svolgimento delle sagre già calendarizzate potrà essere accolta, con provvedimento motivato del Responsabile, in ragione di emergenze locali od eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre già calendarizzate.

### **ART. 48 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

I soggetti che intendono organizzare le sagre, sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico, devono presentare apposita istanza, almeno quindici (15) giorni prima della data del 31 ottobre, nella quale devono dichiarare:

- i dati dell'associazione/ente e le generalità del soggetto responsabile
- il possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali (se richiesti dalla normativa vigente)
- la tipologia dell'evento e l'elenco/programma delle manifestazioni che si organizzeranno
- il periodo e gli orari di svolgimento
- il luogo, le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare
- i soggetti imprenditoriali partecipanti
- l'elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali necessari
  
- gli elementi qualitativi, di cui al successivo articolo 49;
- gli aspetti ambientali che verranno tutelati mediante:
  - o contenimento del rumore
  - o contenimento dei rifiuti prodotti e loro raccolta/smaltimento differenziato
  - o distanza di rispetto da luoghi sottoposti a tutela storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale.

L'istanza deve essere corredata da:

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni)
- dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell'area, qualora l'attività venga svolta su area privata aperta al pubblico, di cui al successivo articolo 8.

Qualora l'istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell'elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l'obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare almeno 30 giorni prima della data di svolgimento apposita domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 o 69 ed 80 del T.U.LL.P.S. relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità.

Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale.

Il Responsabile provvederà, previa istruttoria sulla documentazione e raccolta dei consensi e/o pareri rilasciati dagli enti coinvolti (A.T.S. – ARPA – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), al rilascio delle relative autorizzazioni di polizia amministrativa.

### **ART. 49 - CRITERI VALUTATIVI IN CASO DI RICHIESTE CONCORRENTI**

In caso di richieste di due o più sagre che si sovrappongono in relazione ai periodi ed alle aree, la Giunta Comunale provvederà ad accogliere le richieste attenendosi, nel seguente ordine prioritario, ai sotto elencati criteri:

- a) finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT), della cultura e dell'artigianato locale
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità)
- c) anzianità annuale di svolgimento della sagra
- d) grado di coinvolgimento degli operatori commerciali locali
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

### **ART. 50 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE**

Le sagre potranno essere effettuate su aree pubbliche, previo rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Responsabile.

E' possibile di utilizzare aree private, anche di proprietà di enti pubblici od istituzioni religiose, purché venga garantito il libero e gratuito accesso alle persone e ricorrano i requisiti stabiliti a tutela della pubblica incolumità in materia di spettacoli ed intrattenimenti (D.M. Interno 19 agosto 1996).

Il Responsabile potrà imporre prescrizioni e/o limitazioni a tutela degli interessi collettivi di carattere commerciale ed ambientale.

Ai fini della tutela e salvaguardia in materia storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale, le sagre non possono essere organizzate e svolte nelle sotto elencate zone /aree:

- Via San Giorgio - Lucino
- Via Garibaldi - Montano



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 50 - ASPETTI TECNICO – ORGANIZZATIVI**

La durata massima di una sagra non dovrà essere superiore a sette giorni consecutivi.

Tra una sagra e l'altra dovranno intercorrere almeno 30 giorni, indipendentemente dalle aree utilizzate.

L'orario massimo giornaliero di svolgimento dovrà essere ricompreso fra le ore 10 e le ore 24.

Dovranno essere assicurati:

- la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori
- la presenza di almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile
- un'area destinata al parcheggio dei veicoli, adeguata rispetto ai visitatori, con stalli per la sosta riservati ai disabili e con percorso accessibile all'area somministrazione
- il rispetto delle prescrizioni emanate dal Responsabile in sede di rilascio delle autorizzazioni.

Qualora venga utilizzata un'area pubblica, dovrà essere garantito ai commercianti su area privata ed agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti in quella zona, e che ne facciano richiesta, l'uso dell'area pubblica antistante i loro locali commerciali.

Sia in caso di utilizzo di aree pubbliche che di aree private aperte al pubblico, gli organizzatori dovranno mettere a disposizione una porzione pari al 10% della stessa agli operatori commerciali su area privata e su area pubblica che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.

### **ART. 51 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI – DIVIETI**

L'organizzazione delle manifestazioni è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto potrà essere determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione di patrocinio e/o contributo.

La pulizia dell'area utilizzata per la sagra è interamente a carico dei soggetti organizzatori.

Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati a terzi ed al patrimonio comunale, da rimettersi in copia unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 del precedente articolo 6.

Qualora ricorra la necessità di interventi per la regolamentazione del traffico veicolare o per garantire l'ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento delle prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale.

I soggetti organizzatori delle sagre dovranno osservare le norme vigenti in materia di:

- imposte dirette, tributi locali, imposte sugli intrattenimenti



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- sicurezza nei luoghi di lavoro
- sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria
- pubblica incolumità, pubblica sicurezza.

Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande preveda la vendita di cibi cucinati, i suddetti prodotti non potranno essere oggetto di asporto per consumo in altri luoghi.

Ai sensi dell'articolo 70 comma 1 della legge regionale, non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento.

### **ART. 52 – SANZIONI**

Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 18 ter della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 500 ad euro 3.000.

In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale CUP.

Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

L'autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso viene individuata nel Sindaco.

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

Ai sensi degli articoli 17 e 49 del decreto legislativo 507/1993, per l'esposizione di impianti pubblicitari nell'area occupata e per le occupazioni di suolo non si applicano le relative imposte comunali.



**COMUNE DI MONTANO LUCINO**  
PROVINCIA DI COMO

**ALTRE AREE DISTRIBUTIVE**

**ART. 53 – AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO**

Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2 (posteggi isolati??), si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 11. La durata della concessione viene prevista in anni dodici.

I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 32.

Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.

In caso di istituzione o modifica di posteggi fuori mercato il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività.

**ART. 54 - LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E ORARI DEI POSTEGGI FUORI MERCATO**

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi commerciabili, gli orari di attività, sono riportati nell' "Allegato D".



## COMUNE DI MONTANO LUCINO PROVINCIA DI COMO

### **ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ CESSIONI A FINI SOLIDARISTICHE**

#### **ART. 55 – FINALITÀ E DEFINIZIONI**

Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa locale per la disciplina dell'attività delle cessioni a fini solidaristici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 29 bis e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

Si intendono per:

- **Cessioni a fini solidaristici:** le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o mediante soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
- **Enti non commerciali:** enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (enti privati con o senza personalità giuridica: associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, etc...) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 917/86 artt. 143 – 150).
- **legge regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;

#### **ART. 56 – COMPETENZE**

La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di cessioni a fini solidaristici, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento e l'evasione di reclami o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal Responsabile;

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6, il Responsabile svolge anche la funzione di agente accertatore.

#### **ART. 57 – ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ' DI CESSIONE SOLIDARISTICA**

Lo svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici, esercitata su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, è sottoposta alle disposizioni riportate nei successivi commi.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

L'attività di cui al presente articolo può essere svolta esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti da almeno un anno.

Le merci oggetto di cessione deve avvenire a corpo e per modico valore e devono riguardare:

- i prodotti non alimentari (esclusi quelli che necessitano di particolari prescrizioni e/o requisiti di detenzione /vendita)
- i prodotti alimentari confezionati e non deperibili (esclusi quelli che necessitano di particolari trattamenti di conservazione e le bevande alcoliche e superalcoliche).

Gli enti che intendono svolgere l'attività di cessione solidaristica su area pubblica devono presentare apposita istanza almeno trenta (30) giorni prima, nella quale devono dichiarare:

- i dati dell'associazione/ente e le generalità del soggetto responsabile
- la data e gli orari di svolgimento
- il luogo, le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare
- il tipo di merce/prodotti offerti in cessione.

L'istanza deve essere corredata da:

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto; in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni
- dichiarazione attestante che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta di fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca
- dichiarazione attestante che le merci/prodotti posti in cessione siano provenienti da una regolare filiera produttiva.

Qualora l'attività venga svolta su area privata aperta al pubblico deve essere presentata una comunicazione almeno quindici (15) giorni prima riportante, oltre i dati di cui ai precedenti commi 4 e 5, anche una dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell'area.

In caso di utilizzo di suolo pubblico devono essere rispettati i seguenti criteri:

- non costituire intralcio al traffico anche pedonale
- non danneggiare il suolo e non occultare la segnaletica stradale e gli impianti pubblicitari installati
- non occultare le vetrine e le insegne delle attività economiche presenti nell'area interessata
- non utilizzare amplificatori o richiami sonori
- non utilizzare generatori che producono scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti
- non utilizzare strutture mobili complesse ossia che prevedano allacciamenti alla rete pubblica elettrica ed idrica.

E' ammesso l'uso di veicoli appositamente attrezzati, solamente per raccolta fondi a favore di enti a



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

rilevanza regionale o nazionale (autoemoteche, mezzi della protezione civile, mezzi del soccorso sanitario, etc...)

In caso di diniego i motivi ostativi dovranno essere comunicati almeno cinque giorni prima della data di inizio della iniziativa.

In caso di utilizzo di aree private aperte al pubblico vengono stabiliti i seguenti divieti:

- l'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente (locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali) (impianti che pubblicizzano i prodotti)
- non utilizzare amplificatori, richiami sonori, insegne luminose.

Per assolvere all'obbligo di informazione del pubblico deve sempre essere esposta apposita segnaletica indicante:

- l'ente promotore
- lo scopo perseguito per la raccolta dei fondi
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Considerato la limitazione delle aree individuate messe a disposizione, si stabilisce che sul territorio comunale:

- **nell'arco dell'anno solare non sono ammesse** più di dieci iniziative, comprese quelle svolte in contemporanea su tutto il territorio nazionale
- **sono consentite solamente due** iniziative in contemporanea se svolte su aree distinte, fatte salve le situazioni legate a raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari
- **la durata** massima di ogni singola iniziativa non deve essere superiore a giorni due, fatte salve le situazioni legate a raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Non è ammessa l'attività in forma itinerante.

### ART. 58 – ATTIVITA' ESCLUSE

Sono escluse dal rispetto delle presenti disposizioni l'attività di raccolta fondi effettuata:

- in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ai soli componenti o soci dell'associazione o circolo od ente organizzativo
- in area privata aperta al pubblico da appartenenti alle confessioni religiose per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano
- in collaborazione con i commercianti su area privata ed i commercianti su area pubblica operanti con posteggio mercatale, con obbligo di corretta informazione sull'attività effettuata e sui beni che ne sono oggetto



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 59 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

L'ubicazione delle aree individuate per esercizio delle attività di cessione solidaristica sono riportati nell'Allegato "F" e relativa planimetria.

### **ART. 60 – SANZIONI**

Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 29 ter della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 100 ad euro 500.

In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale CUP.

Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

**MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE  
DEGLI IMPRENDITORI-PRODUTTORI AGRICOLI**

**ART. 61 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Titolo disciplina le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte degli imprenditori agricoli in apposite aree o spazi, nel rispetto dei principi e norme previsti dalle disposizioni vigenti che vengono di seguito elencate:

- a) articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228
- b) articolo 4 c. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20.11.07
- c) articolo 2135 del Codice Civile
- d) articoli 3, 7, 7bis e 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

L'esercizio dell'attività di cui al presente titolo non è assoggettato, o assoggettabile, al decreto legislativo n. 114/98 ed alle leggi regionali disciplinanti il commercio in sede fissa o su area pubblica.

**ART. 62 – COMPETENZE**

Le competenze in materia spettano al Responsabile dell'Ufficio Commercio ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

**ART. 63 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI**

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia metrica ed annonaria.

**ART. 64 – DEFINIZIONI**

Agli effetti del presente titolo si intende:

- *decreto legislativo*: il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228
- *decreto ministeriale*: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007
- *imprenditore agricolo*: chi esercita una attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile anche in forma associata, iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- *norme igienico-sanitarie*: le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal Regolamento CE 852/2004 applicabili mediante utilizzo modulistica DIAP
- *altri operatori*: coloro che effettuano attività di vendita, di erogazione di servizi o prestazioni o che effettuano attività dimostrative all'interno del mercato agricolo di vendita diretta; in tale definizione rientrano anche i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)
- *mercato agricolo*: lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento da parte di almeno tre o più imprenditori agricoli in una area ben determinata od identificabile con il successivo punto
- *area mercatale agricola*: le aree pubbliche, i locali aperti al pubblico e le aree di proprietà privata sulle quali si svolge il mercato agricolo di vendita diretta
- *autorizzazione o autorizzazione/concessione*: l'atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei prodotti agricoli
- *posteggio*: lo spazio dell'area mercatale agricola che viene utilizzata per l'attività di vendita
- *concessione del posteggio*: atto amministrativo che permette l'uso di una determinata porzione dell'area mercatale agricola di uso pubblico da utilizzarsi per l'attività di vendita
- *prodotti tipici lombardi*: prodotti agro-alimentari tradizionali della Regione Lombardia, come definiti dall'apposito Decreto direttoriale del 18 luglio 2005 emanato dal ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- *produzione biologica/integrata*: tipo di produzione agricola che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo, promuove le biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi ed organismi geneticamente modificati.

### **ART. 65 – MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA – MODALITÀ ISTITUTIVE**

I mercati agricoli possono essere istituiti:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale demandando l'organizzazione, la gestione ed il controllo a Servizi od Uffici interni;
- su richiesta avanzata da imprenditori agricoli, singoli o associati, mediante rilascio di apposito atto autorizzativo da parte della struttura comunale competente
- su richiesta avanzata da associazioni di produttori o di categoria mediante rilascio di apposito atto autorizzativo da parte della struttura comunale competente.

All'interno dell'atto istitutivo devono essere indicati:

- il promotore o il richiedente
- il luogo, l'area o l'immobile
- i giorni e la fascia oraria di esercizio



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- il numero massimo di posteggi per gli imprenditori agricoli e per gli altri operatori, la tipologia dei prodotti ammessi alla vendita
- il numero massimo di imprenditori artigiani o prestatori di servizi con individuazione delle tipologie di attività permesse
- eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.

### **ART. 66 – AREE PER I MERCATI AGRICOLI E LORO POSTEGGI**

Per lo svolgimento dei mercati agricoli possono essere utilizzate le seguenti tipologie di aree:

- area pubblica messa a disposizione dal Comune
- area privata messa a disposizione dal proprietario
- locali aperti al pubblico messi a disposizione dal proprietario.

In caso di mercato agricolo su area pubblica, non istituito dal Comune, la concessione dell'area avverrà previa stipulazione di apposita convenzione.

In caso di utilizzo di aree private le stesse dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- adeguata superficie, nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che vengono richiesti
- suolo impermeabilizzato con sistemi di raccolta ed allontanamento acque meteoriche
- facile accessibilità per gli automezzi e le persone anche diversamente abili
- disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altra struttura purché facilmente raggiungibili
- illuminazione dell'area
- possibilità di collegamento per la fornitura di acqua potabile ed energia elettrica.

In caso di utilizzo di locali aperti al pubblico gli stessi dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- adeguata superficie, nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che vengono richiesti
- agibilità dei locali
- facile accessibilità per le persone anche diversamente abili
- disponibilità di servizi igienici, anche mediante individuazione degli stessi in altra struttura purché facilmente raggiungibili
- illuminazione dei locali
- presenza di rete acqua potabile e rete energia elettrica;
- congruo numero di estintori per i primi interventi in caso di incendio.

I requisiti di cui sopra dovranno essere autocertificati dai richiedenti o promotori del mercato agricolo in sede di presentazione dell'istanza.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

Disposizioni per i posteggi:

- non potranno avere una dimensione superiore a metri 8 di fronte espositivo per metri 4 di profondità e potranno essere usati anche per lo stazionamento dell'eventuale veicolo, con esclusione dei casi di cui ai posteggi all'interno di locali;
- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno m. 1.50 al fine di agevolare il movimento degli operatori anche ai fini della sicurezza;
- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno essere larghi almeno m. 2.50;
- deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare le merci e gli operatori;
- le merci non potranno essere depositate al suolo ma dovranno essere utilizzati appositi banchi i manufatti di altezza non inferiore ad un metro;
- presenza di apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

I mercati agricoli devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004CE e sono soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità sanitarie competenti.

Devono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

### **ART. 67 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA NEI MERCATI AGRICOLI**

Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia;
- b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla precedente lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del decreto legislativo.

Possono altresì partecipare, limitatamente ai posti messi in concessione ed alla tipologia di prodotti richiesti, gli imprenditori artigiani iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane limitatamente ai prodotti di propria produzione.

L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 comma 1094 della



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

legge n. 296/06, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Per i G.A.S. l'attività può essere svolta dai singoli soci

L'imprenditore agricolo e gli altri operatori, persona fisica o società di persone, possono ottenere un solo posteggio.

Alternanza di presenza in caso di medesima categoria merceologica.

### **ART. 68 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

Il diritto ad esercitare l'attività in un mercato agricolo che si svolge sul territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione e se, svolto su area pubblica, anche di apposita concessione.

L'autorizzazione e l'autorizzazione/concessione viene rilasciata dal Responsabile della struttura comunale incaricata.

L'autorizzazione dovrà contenere: i dati dell'imprenditore, il mercato agricolo interessato, la tipologia di merce per cui si autorizza la vendita, l'ampiezza dell'area utilizzata, eventuali limiti o vincoli o divieti.

L'autorizzazione/concessione dovrà contenere, oltre quanto riportato nel precedente comma, anche i dati identificativi del posteggio e le relative misure di ingombro.

Devono essere rispettate le disposizioni di natura fiscale, tributaria, igienico-sanitarie e veterinarie, di polizia metrica.

Non è riconosciuta la validità di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi, salvo che non si dimostri la cessione dell'azienda.

### **ART. 69 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER I MERCATI AGRICOLI SU AREE PRIVATE O SU AREA PUBBLICA ISTITUITI DA SOGGETTI PRIVATI**

L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione di apposita domanda in bollo, utilizzando l'apposito modello che viene messo a disposizione dalla struttura comunale competente.

La domanda dovrà contenere, anche sotto forma di autocertificazione:



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- i dati anagrafici e fiscali del richiedente
- l'ubicazione della propria azienda agricola
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 6 del decreto legislativo
- il numero di iscrizione al Registro Imprese
- l'indicazione del mercato agricolo presso il quale intende operare
- la tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita.

Alla domanda dovranno essere allegati in duplice copia:

- la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area nel quale si intende esercitare l'attività
- pianta planimetrica dell'area o dei locali, in scala 1:100 oppure 1:200, con indicazione dell'ubicazione dello spazio che si intenderà usare
- la scheda di notifica ai fini della registrazione ATS delle attività in campo alimentare
- fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante
- marca da bollo.

La domanda si intende accolta se nel termine di giorni sessanta non viene comunicato il diniego, oppure se non viene interrotto il termine a seguito di richiesta di ulteriore documentazione integrativa.

L'autorizzazione, nella quale potranno essere riportate prescrizioni, limitazioni e divieti specifici, potrà essere a valenza stagionale, periodica o temporanea.

### **ART. 70 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER I MERCATI AGRICOLI SU AREA PUBBLICA O PRIVATA ISTITUITI DAL COMUNE**

L'autorizzazione/concessione all'utilizzo di un posteggio all'interno del mercato riservato agli imprenditori agricoli su area pubblica o su area privata istituito dal Comune viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso.

Il bando, predisposto dal Responsabile della struttura comunale incaricata, riportante il termine ultimo utile per la presentazione delle domande ed i requisiti che si dovranno possedere, dovrà essere:

- pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line;
- trasmesso ai comuni confinanti e all'Amministrazione Provinciale per la pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
- inviato alle Associazioni Provinciali di categoria;
- inviato alle Associazioni degli utenti.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

Il Responsabile della struttura comunale competente, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso provvederà all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90.

La graduatoria sarà effettuata secondo l'attribuzione del seguente punteggio:

- 5 punti in caso in cui l'imprenditore agricolo sia residente o abbia la sede della propria società all'interno del territorio comunale o sia già presente nell'attuale mercato;
- 3 punti in caso in cui l'imprenditore agricolo sia residente o abbia la sede della propria società all'interno del territorio provinciale ma al di fuori del territorio comunale
- 2 punti in caso in cui l'imprenditore agricolo sia residente o abbia la sede della propria società nella Regione Lombardia ma fuori del territorio provinciale e comunale oppure sul territorio delle provincia confinanti ma fuori regione
- 0,50 punti per ogni anno d'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e comunque fino ad un massimo di punti 3.

Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti si effettueranno le seguenti ulteriori valutazioni:

- tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita con particolare riguardo ai prodotti tipici lombardi
- la data di arrivo o presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.

L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria.

Il rilascio dell'autorizzazione/concessione è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

In via provvisoria, nelle more della procedura di cui ai commi precedenti, il Responsabile del SUAP può concedere permessi temporanei, per la durata massima di giorni 120, ai richiedenti che soddisfino i requisiti previsti dal presente Regolamento. Tali permessi potranno essere concessi fino ad un numero massimo di 20 operatori.

### **ART. 71 – PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA**

Nei mercati agricoli devono essere messi in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti dai cicli produttivi agricoli (coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali) e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

Contestualmente possono essere somministrati i prodotti messi in vendita anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie e veterinarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature.

Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo.

Negli atti istitutivi dei mercati agricoli e nelle autorizzazioni possono essere introdotte limitazioni e/o divieti di natura merceologica, igienico-sanitaria, veterinaria e di pubblica sicurezza.

Le autorizzazioni possono avere valenza limitata alla stagionalità dei prodotti.

Possono essere ammessi alla vendita anche prodotti e o beni derivanti dall'attività di caccia, pesca e raccolta di erbe e funghi, prodotti artigianali e prestazioni di servizi legati al mondo agricolo.

In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni di natura fiscale e tributaria e metrica.

### **ART. 72 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI ED INCENTIVI**

Contestualmente all'attività di vendita nei mercati agricoli possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali definiti "poveri" od "alternativi".

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti o diversificando i comportamenti alimentari per il miglioramento della salute umana e introducendo nuove tendenze gastronomico-culinarie.

Particolare attenzione ed incentivi dovranno essere messi in atto per favorire il commercio dei prodotti tipici lombardi e dei prodotti derivanti da coltivazioni biologiche.

Per la tutela del consumatore i prodotti tipici lombardi ed i prodotti biologici messi in vendita dovranno riportare il marchio di riconoscimento, tutela e garanzia, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **ART. 73 – SVOLGIMENTO DEI MERCATI E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI**

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercati agricoli al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi.

Nel rispetto della risuddivisione delle funzioni e compiti, il Responsabile della struttura comunale competente ed il Comandante della Polizia Locale possono emanare specifiche ordinanze.

La vigilanza ed il controllo dei mercati agricoli è affidata agli organi di Polizia Locale.

Vi è l'obbligo di partecipazione ai mercati agricoli mediante presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante o dei soci nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano presenziare è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale.

Le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto al primo mercato agricolo utile.

In caso di mancata presenza per un periodo superiore a sei mesi, oppure per un numero di volte superiore alla metà del periodo concesso per le autorizzazioni stagionali, periodiche o temporanee, si procederà alla revoca dell'autorizzazione o dell'autorizzazione/concessione nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 241/90.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari per assenza temporanea sono assegnati ad altri esercenti non titolari di autorizzazione o autorizzazione/posteggio.

I titolari di autorizzazione di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dell'originale dei titoli autorizzativi;
- obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatorie per norme di legge relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
- utilizzo degli strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
- è vietato circolare all'interno delle aree dei mercati agricoli con mezzi motorizzati;
- non possono occupare una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;
- alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro e rifiuti;
- è consentito l'uso di apparecchi musicali sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- è vietato richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
- è vietato l'utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
- in caso di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
- alla fine del mercato agricolo, i posteggi dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro e rifiuti; non viene consentito il deposito di rifiuti, imballaggi, scarti, nei cestini e contenitori destinati all'uso pubblico. Ogni concessionario di posteggio dovrà rilasciare dichiarazione di impegno vincolante in tale senso.

### **ART. 74 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

In osservanza del vigente Regolamento comunale relativo al Canone Unico Patrimoniale, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento del Canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione è sottoposto al pagamento del Canone Unico derivante, nei modi e tempi stabiliti dal competente servizio comunale. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.

In caso di spunta, l'assegnatario temporaneo è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale calcolato su tutta la superficie del posteggio indipendentemente dall'area effettivamente utilizzata.

La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento dell'eventuale maggior Canone derivante.

### **ART. 75- SOSPENSIONE E REVOCA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI**

In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale competente può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo per un massimo di giorni quindici di mercato oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- accertate situazioni di illeciti reiterati.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

La recidiva si verifica qualora sia stati commessi più illeciti anche di diversa durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'autorizzazione è revocata:

- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo o di imprenditore artigianale;
- per l'accertata situazione di cui all'art. 13 comma 6, salvo situazioni derivanti da malattia, gravidanza o servizio militare;
- qualora nel caso di subingresso per atto tra vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto subingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
- qualora nel caso di subingresso mortis-causa non sia stato comunicato entro un anno.

### **ART. 76 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI**

Può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo esistente, collegate ad eventi o periodi particolari, purché vi sia la disponibilità dell'area.

Le domande di effettuazione di edizioni aggiuntive straordinarie del mercato agricolo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento del mercato e sulla proposta si esprime il Responsabile della struttura comunale competente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

### **ART. 77 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 228/2001 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007 e s.m.i..



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

**NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA  
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’  
DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 78 - NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell’eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’ordinanza del Ministro della Sanità e dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell’acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti mediante conferimento negli appositi contenitori.

**ART. 79 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA’**

Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.

I titolari di posteggio entro il 28 febbraio di ogni anno hanno l’obbligo di presentare:

- se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;
- se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.

Gli operatori commerciali su posteggio ed in forma itinerante:

- possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chlowatt;
- devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocoppia marcato CE;
- devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta, nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di kg. 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
- non possono detenere bombole di gpl non allacciate agli utilizzatori;
- che operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
- non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo superiore ai 75 chilogrammi.

Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.

Gli operatori addetti al controllo (Polizia Locale, altre forze di polizia, funzionari ufficio commercio -SUAP) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dell'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

### **ART. 80 - CARTA DI ESERCIZIO - ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI - UTILIZZO MODULISTICA S.C.I.A. REGIONALE**

Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itineranti residente deve risultare valicata, prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione all'Ufficio Commercio-SUAP.

Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.

Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., ai fini



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

### **ART. 81 – DISPOSIZIONI FINALI**

Gli “Allegati”, parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica sono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

### **ART. 82 - VIGILANZA**

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l’osservanza del presente Regolamento, la riscossione del canone per l’occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Locale.

Gli appartenenti alla Polizia Locale e all’Ufficio Commercio hanno facoltà di effettuare, durante l’orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

### **ART. 83 – SANZIONI**

Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall’art. 27 comma 6 della legge regionale e dall’art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:

- a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
- b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000;
- c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- d) riposizionamento nello stesso punto nell’arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- f) esercizio dell’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- h) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 51: da € 500 ad € 3.000;
- i) mancato rispetto delle disposizioni relative alla pubblica incolumità di cui al precedente articolo 52: da € 500 ad € 3.000;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000;
- l) mancata pulizia dell'area: da € 100 ad € 450;
- m) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28: da € 100 ad € 450;
- n) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 100 ad € 500;
- o) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale.

Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

### **ART. 84 - RISARCIMENTO DANNI**

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

### **ART. 85 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

Il presente Regolamento, composto da 85 articoli e 07 Allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato "A" del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDA DESCRITTIVA MERCATO SETTIMANALE DEL  
MERCOLEDI'**

a) Denominazione: **Mercato settimanale del mercoledì.**

Delibera istitutiva : **Istituito con delibera del Consiglio Comunale nr. 47 del 23/11/1958**

**Variato con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 6/3/1972**

**Rideterminato con delibera di Giunta Comunale nr. 104 del 25/3/85**

b) Ubicazione: **piazzale Gilardoni**

c) Orario: **dalle ore 07.30 alle ore 13.30**

d) Superficie complessiva dell'area del mercato: **mq 750**

e) Superficie complessiva destinata ai posteggi: **mq 224**

f) Totale posteggi: **n. 07 di cui**

- **n. 03 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare;**
- **n. 03 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica per il settore non alimentare;**
- **n. 01 riservati ai produttori agricoli;**

g) Dislocazione dei posteggi:

- 1. su area scoperta: tutti**
- 2. su area coperta: nessuno**
- 3. box fissati al suolo: nessuno**
- 4. vani in muratura: nessuno**

h) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso il SUAP comprensiva di:

- **dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi;**
- **numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;**
- **aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe.**

i) L'accesso all'area del mercato è consentito: **a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita**

l) Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite: **entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita**



**COMUNE DI MONTANO LUCINO**  
PROVINCIA DI COMO

m) L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento, avverrà:

**1. alle ore 08.30 alla presenza del personale incaricato del Servizio Polizia Locale.**

o) Tipologie merceologiche escluse: **animali vivi**

p) Spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: **lungo la via al Forno**

q) Elenco posteggi presso il Mercato Settimanale con indicazione posteggio, dimensioni posteggio, titolare concessione e tipologia merceologica:

**SETTORE ALIMENTARE**

POSTEGGIO	DIMENSIONI	TITOLARITA'	TIPOLOGIA
01	8X4	ALBERIO FRANCO	FRUTTA E VERDURA
03	8X4		
05	8X4		

**SETTORE NON ALIMENTARE**

POSTEGGIO	DIMENSIONI	TITOLARITA'	TIPOLOGIA
02	8X4		
04	8X4		
06	8X4		

**IMPRENDITORI AGRICOLI**

POSTEGGIO	DIMENSIONI	TITOLARITA'	TIPOLOGIA
07	8X4		



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato “B” del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEMA DESCRITTIVA COMMERCIO IN FORMA  
ITINERANTE**

- a) Aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere:
- **Via Garibaldi dall’incrocio di via Matteotti all’incrocio con Via Al Forno**
  - **Via Leonardo da Vinci dall’incrocio di Via Matteotti all’incrocio con Via Giotto**
  - **In occasione delle fiere tutte le vie limitrofe a quella dove si svolge la stessa**
- b) Aree interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:
- **sensi unici – strade con larghezza inferiore a 5,00 ml.**
  - **la strada statale Via Varesina**
- c) Aree interdette per motivi igienico-sanitari:
- **aree e strade sterrate**
  - **banchine stradali**
- d) Aree in cui è consentita la sosta per oltre un’ora e fino ad un massimo di quattro ore:
- **Nelle frazioni**
- e) Tipologie merceologiche escluse: **funghi freschi sfusi e animali vivi**



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato "C" del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA DELLE MERCI  
ABBINATA ALLA FIERA ZOOTECNICA SETTEMBRINA**

1. **Fiera delle merci abbinata alla fiera Zootecnica Settembrina**
2. **Periodo /giornate: 2 o 3 domenica e lunedì di settembre**
3. **Ubicazione: vie adiacenti area fiera di Via Sant'Andrea a Montano**
4. **Caratteristiche strutturali:**
  - a) **superficie complessiva dell'area: mq 3.850;**
  - b) **superficie complessiva dei posteggi: mq 1.465;**
  - c) **numero totale dei posteggio: 40**

Non é stata operata alcuna seguente risuddivisione per settore e tipologia merceologica.

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso il S.U.A.P.

5. **Disciplina degli orari**
  - L'orario di svolgimento continuato:
    - **risulta compreso fra le ore 07.30 e le ore 18.30.**
  - L'accesso all'area della fiera:
    - **è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.**
  - Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite:
    - **entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita.**
6. **L'assegnazione dei posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari:**
  - **avverrà dalle ore 07.30.**
7. **Tipologie merceologiche escluse:**
  - **animali impagliati**
  - **armi da punta e da taglio**
  - **oggetti di antiquariato**
8. **DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI OCCUPANTI:**
  - è vietato nel modo più assoluto agli espositori di fare uso di amplificatori di voci;
  - è vietata la somministrazione sul posto di generi alimentari e bevande;
  - la vendita di prodotti freschi è ammessa nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.



## COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

### **L'espositore ha inoltre l'obbligo:**

- di utilizzare l'apposito modulo per la domanda di partecipazione alla fiera predisposto dall'ufficio, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a pena di esclusione;
- di presenza in caso di adesione ad entrambi i giorni di fiera; l'assenza non giustificata in uno dei due giorni comporterà l'annotazione ai fini della graduatoria per l'anno successivo;
- di esporre presso il banco di vendita l'atto di assegnazione del posteggio;
- di osservare le specifiche disposizioni in materia di sicurezza ed igiene mantenendo in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, utilizzando appositi contenitori/sacchi per i rifiuti;
- di provvedere al pagamento della CUP e TARI giornaliera nella misura prevista dal vigente regolamento;
- di provvedere al ripristino del suolo e dell'ambiente qualora dall'occupazione dovessero derivare danni.

### **9. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI VIVI:**

In base alle vigenti disposizioni di leggi e circolari, i venditori di animali vivi di ogni specie e genere, per i quali è consentita la detenzione, il commercio e la vendita, sono obbligati alla loro tenuta in condizioni che salvaguardino e rispettino la loro specifica natura e che non implicino sofferenze fisiche e psichiche di alcun genere in quanto esseri senzienti.

Per i trasgressori è prevista la comminazione delle sanzioni stabilite dalle normative in vigore e l'immediata revoca dell'autorizzazione, del posteggio e relativo allontanamento, nonché la denuncia ai competenti organi giudiziari.



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato "D" del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEMA DESCRITTIVA POSTEGGIO FUORI MERCATO**

Sul territorio comunale sono state identificate due aree in cui sono previsti due posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori dell'area mercatale:

- a) ubicazione dei posteggi: **parcheggi adiacenti i cimiteri di Montano e Lucino**
- b) periodo di svolgimento dell'attività: **cadenza settimanale nelle giornate domenicali**
- c) caratteristiche e superficie massima del posteggio: **due posteggi di dimensioni m.8x4 cadauno posizionati in modo tale da non creare intralcio al posteggio e alla circolazione**
- d) tipo di struttura: **area scoperta**
- e) settore: **non alimentare**
- f) settore e tipologia merceologica: **non alimentare: fiori e piante**
- g) Disciplina orari:
  - Orario di attività: **dalle ore 8.30 alle ore 12.30**
  - Accesso all'area: **l'installazione delle strutture è consentita a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.**
  - Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite: **entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita**
- h) disposizioni particolari: **l'eventuale installazione delle strutture è consentita a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite. Gli eventuali rifiuti dovranno essere asportati dal commerciante.**



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato "E" del regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche*

**SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER  
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Le tipologie merceologiche utilizzabili per il commercio su aree pubbliche sono le seguenti:

**SETTORE ALIMENTARE:**

1. PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI, FRESCHI E GASTRONOMIA
2. PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
3. CARNI CRUDE E COTTE
4. PRODOTTI ITTICI CRUDI E COTTI
5. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

**SETTORE NON ALIMENTARE:**

1. ABBIGLIAMENTO, TESSUTI, MERCERIA, CALZATURE
2. PRODOTTI DI PROFUMERIA, PER LA COSMESI, PER L'IGIENE DELLA PERSONA E DELLA CASA
3. BENI STRUMENTALI
4. LIBRI, VIDEO, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI MUSICALI, ARTICOLI PER IL TEMPO LIBERO, GIOCATTOLE
5. FIORI, PIANTE, SEMENTI, ARTICOLI DA GIARDINAGGIO
6. OPERE ARTISTICHE, COSE ANTICHE ED ANTIQUARIATO
7. PRODOTTI DI ERBORISTERIA



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato "F" del piano comunale per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici*


**SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE ALLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI**

Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 29 bis della l.r. 6/2010 ed in applicazione delle Linee Guida approvate da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5061 del 18 aprile 2016, si identificano le sotto elencate aree che possono essere concesse per l'esercizio delle cessioni a fini solidaristici.

- 1) area individuata in piazza Europa Unita - frazione di Lucino
- 2) area individuata in Via Varesina di fianco all' Edicola
- 3) area individuata in piazzale Gilardoni – frazione di Montano

Planimetria individuante le aree sopra indicate:

Frazione Lucino



Frazione Montano





COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

*Allegato "G": mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*

**SCHEMA DESCRITTIVA DEL MERCATO  
PRODUTTORI LOCALI**

- a) Denominazione: **Mercato dei produttori locali del VENERDI' per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli**
- b) Ubicazione: **area pubblica scoperta sita in Via Garibaldi**
- c) Periodicità: **settimanale il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00**
- d) Superficie complessiva: **mq 600**
- e) superficie complessiva dei posteggi: **mq 290,00**
- f) numero dei posteggi: **n. 6 così suddivisi**
- **n. 5 utilizzati per il settore alimentare da imprenditori agricoli**
  - **n. 1 utilizzati per il settore non alimentare da imprenditori agricoli**
- g) le caratteristiche del mercato agricolo sono riportate nella planimetria depositata presso il competente ufficio comunale comprensiva di:
- **dislocazione e dimensionamento dei singoli dei posteggi**
  - **numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;**
- h) l'accesso all'area del mercato agricolo è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita ed entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite
- i) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, avverrà alle ore 07.30 alla presenza del personale incaricato della Polizia Locale.
- m) tipologie merceologiche escluse: **animali vivi**
- n) elenco posteggi:

**Posteggio n. 01: metri 8 x 4**

**Posteggio n. 02: metri 7 x 4**

**Posteggio n. 03: metri 7 x 4**

**Posteggio n. 04: metri 6 x 4**

**Posteggio n. 05: metri 6 x 4**


**Posteggio n. 06: metri 6 x 4**



COMUNE DI MONTANO LUCINO  
PROVINCIA DI COMO

**INDICE**

<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<b>DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI .....</b>	<b>13</b>
<b>COMMERCIO ITINERANTE .....</b>	<b>18</b>
<b>FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE .....</b>	<b>20</b>
<b>SAGRE .....</b>	<b>24</b>
<b>ALTRE AREE DISTRIBUTIVE .....</b>	<b>30</b>
<b>ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'.....</b>	<b>31</b>
<b>CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI .....</b>	<b>31</b>
<b>MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI-PRODUTTORI AGRICOLI.....</b>	<b>35</b>
<b>NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA .....</b>	<b>46</b>
<b>TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' .....</b>	<b>46</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>46</b>
<b><i>ALLEGATO “A” DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ..</i></b>	<b>51</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ .....</b>	<b>51</b>
<b><i>ALLEGATO “B” DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ..</i></b>	<b>53</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE .....</b>	<b>53</b>
<b><i>ALLEGATO “C” DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ..</i></b>	<b>54</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA DELLE MERCI ABBINATA ALLA FIERA ZOOTECNICA SETTEMBRINA .....</b>	<b>54</b>
<b><i>ALLEGATO “D” DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ..</i></b>	<b>56</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA POSTEGGIO FUORI MERCATO.....</b>	<b>56</b>
<b><i>ALLEGATO “E” DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ..</i></b>	<b>57</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....</b>	<b>57</b>
<b><i>ALLEGATO “F” DEL PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI .....</i></b>	<b>58</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI .....</b>	<b>58</b>
<b><i>ALLEGATO “G”: MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.....</i></b>	<b>59</b>
<b>SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO .....</b>	<b>59</b>
<b>PRODUTTORI LOCALI.....</b>	<b>59</b>



Via al Forno

Via Garibaldi

P.le Gilardoni

Via L. da Vinci

POST. 6  
dim. 8x4

POST. 5  
dim. 8x4










POST. 7  
dim. 8x4  
POSTEGGIO RISERVATO AGLI  
IMPRENDITORI AGRICOLI

POST. 1  
dim. 8x4  
POSTEGGIO GIÀ  
ASSEGNATO


POST. 3  
dim. 8x4

POST. 2  
dim. 8x4

POST. 4  
dim. 8x4



Comune di Montano Lucino  
Fiera delle merci  
Via Don Bosco - S. Andrea



Mercato produttori locali.  
Area adiacente all'Ex Asilo

